


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



La definizione di capitale contenuta in Basilea 3: domande frequenti

Dicembre 2011 (aggiornamento del documento pubblicato
nell'ottobre 2011)



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2011. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN: 92-9131-874-4 (stampa)

ISBN: 92-9197-874-4 (web)

Indice

Paragrafi 52-53 (Criteri relativi al Common Equity Tier 1)	1
Paragrafi 54-56 (Criteri relativi al Tier 1 aggiuntivo)	2
Paragrafi 60-61 (Accantonamenti)	7
Paragrafi 62-65 (Interessi di minoranza e altri strumenti di capitale emessi da filiazioni consolidate e detenuti da soggetti terzi)	7
Paragrafi 67-68 (Avviamento e altre attività immateriali)	8
Paragrafi 69-70 (Attività per imposte anticipate)	9
Paragrafi 76-77 (Attività e passività di piani previdenziali a prestazione definita)	10
Paragrafi 78-89 (Investimenti in azioni proprie, investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative, deduzioni con franchigia)	10
Paragrafi 94-96 (Disposizioni transitorie)	15
Comunicato stampa del 13 gennaio 2011 (Assorbimento delle perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza)	20
Domande di carattere generale	22
Allegato 1 – Diagramma illustrativo dell’applicazione delle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 94 g) del testo di Basilea 3	23
Allegato 2 – Diagramma illustrativo dell’applicazione delle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 95 del testo di Basilea 3	24

La definizione di capitale contenuta in Basilea 3: domande frequenti

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha ricevuto varie richieste di chiarimento sull'interpretazione da dare ad alcune disposizioni contenute negli schemi di regolamentazione del capitale e della liquidità di Basilea 3 pubblicati il 16 dicembre 2010 e in merito al comunicato stampa del 13 gennaio 2011 sulla capacità del capitale di assorbire le perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza. Al fine di assicurare un'attuazione uniforme di Basilea 3 a livello globale, il Comitato ha deciso di esaminare periodicamente le domande più frequenti e pubblicare le relative risposte, unitamente ad eventuali approfondimenti tecnici e linee guida interpretative.

Il presente documento contiene una terza serie di domande sulle sezioni relative alla definizione di capitale dello schema di regolamentazione Basilea 3, oltre a quelle già pubblicate nel luglio e nell'ottobre 2011. Esse sono raggruppate in base ai paragrafi del testo cui si riferiscono.

Le domande nuove rispetto alla seconda versione di questo documento, pubblicata nell'ottobre 2011, sono evidenziate in **giallo**.

In allegato sono inoltre presentati due diagrammi volti a illustrare l'applicazione delle disposizioni transitorie previste da Basilea 3 per quanto riguarda gli strumenti di capitale emessi dalle banche.

Paragrafi 52-53 (Criteri relativi al Common Equity Tier 1)

1. Le riserve di utili comprendono le variazioni al *fair value* degli strumenti di capitale computati nel Tier 1 aggiuntivo e nel Tier 2?

Le riserve di utili e altre riserve, come riportate in bilancio, sono componenti positive del Common Equity Tier 1. Nel computo di quest'ultimo, alle componenti positive vengono applicati gli aggiustamenti regolamentari del caso descritti nei paragrafi 66-90 del testo di Basilea 3.

Alle variazioni al *fair value* degli strumenti di capitale computati nel Tier 1 aggiuntivo e nel Tier 2 riportate in bilancio non vengono applicati aggiustamenti regolamentari, salvo nel caso di variazioni dovute a cambiamenti nel rischio di credito proprio della banca, come specificato nel paragrafo 75 del testo di Basilea 3.

Si consideri ad esempio una banca che presenta un *common equity* pari a 500 e uno strumento di capitale Tier 2 inizialmente iscritto in bilancio come passività con *fair value* pari a 100. Se il *fair value* della passività in bilancio aumenta da 100 a 105, il *common equity* in bilancio diminuirà di conseguenza da 500 a 495. Nel caso in cui tale variazione sia dovuta a fattori diversi dal rischio di credito proprio della banca (ad esempio a variazioni nei tassi di interesse o di cambio prevalenti), lo strumento di capitale Tier 2 andrà riportato al valore di 105 e il *common equity* a quello di 495.

2. Laddove le associate e le *joint venture* siano contabilizzate in base al metodo del patrimonio netto, i loro utili possono anch'essi essere ricompresi nel Common Equity Tier 1 del gruppo?

Sì, nella misura in cui trovano riflesso nelle riserve di utili e nelle altre riserve del gruppo e non sono esclusi dall'applicazione degli aggiustamenti regolamentari descritti nei paragrafi 66-90 del testo di Basilea 3.

3. Il criterio 14 prevede che le azioni ordinarie siano indicate "in modo chiaro e separato nello stato patrimoniale della banca". Lo "stato patrimoniale" è quello delle situazioni contabili certificate e pubblicate? Il criterio si riferisce unicamente alle situazioni contabili di fine esercizio? La pubblicazione di queste informazioni deve avvenire a livello sia di singola banca sia di gruppo consolidato?

Il requisito riguarda la natura della posta, ossia il fatto che venga indicata in modo separato nello stato patrimoniale della banca, non la frequenza della segnalazione. Fatta questa premessa, sì, il criterio si riferisce alle situazioni contabili certificate pubblicate all'interno della relazione di esercizio. I requisiti definiti dal Comitato di Basilea si applicano a livello consolidato di gruppo, mentre il trattamento a livello di singola entità è specificato dalla normativa nazionale. In termini di frequenza, qualora la banca pubblichi i propri risultati su base semestrale o trimestrale, anche la segnalazione prevista da questo criterio dovrà avvenire con la stessa cadenza.

4. Nella nota 10 al paragrafo 52 si legge: "Il Comitato continuerà a determinare il trattamento più adeguato delle plusvalenze non realizzate alla luce dell'evoluzione della normativa contabile." Esistono a questo riguardo ulteriori linee guida del Comitato?

Il Comitato sta continuando a esaminare la questione del trattamento più adeguato delle plusvalenze non realizzate alla luce dell'evoluzione della normativa contabile e delle altre informazioni pertinenti. Fatte salve eventuali nuove disposizioni future, i requisiti minimi di Basilea 3 non prevedono l'applicazione di aggiustamenti che eliminerebbero le plus e minusvalenze non realizzate dal Common Equity Tier 1.

5. Relativamente al criterio 11 per le azioni ordinarie e al criterio 1 per il Tier 1 aggiuntivo e il Tier 2, lo strumento deve essere "versato" in contante?

Per "capitale versato" si intendono generalmente gli strumenti di capitale ricevuti in via definitiva dalla banca, valutati in modo affidabile, di cui la banca ha pieno controllo e che non espongono direttamente o indirettamente la banca al rischio di credito dell'investitore. I criteri di computabilità non specificano in che forma tali strumenti debbano essere "versati". Il pagamento di contante alla banca emittente non è condizione necessaria; ad esempio, laddove la banca emetta azioni per finanziare l'acquisizione di un'altra società, tali azioni potranno comunque essere considerate come capitale versato. La banca dovrà tuttavia ricevere la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza per poter computare nel capitale uno strumento che non sia stato versato in contante.

Paragrafi 54-56 (Criteri relativi al Tier 1 aggiuntivo)

1. Il criterio 3 prevede che il capitale Tier 1 aggiuntivo non sia "né garantito né assistito da una garanzia dell'emittente o di un'entità collegata e non [presenti] altre disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente

il grado di prelazione nei confronti dei creditori della banca”. Nel caso in cui una banca si avvalga di una società veicolo per emettere e collocare presso gli investitori quote di capitale e fornisca inoltre sostegno a tale veicolo (ad esempio contribuendo a un fondo di riserva), tale sostegno è incompatibile con il criterio 3?

Sì, tale sostegno rappresenterebbe una forma di supporto al credito (*credit enhancement*) e contravverrebbe pertanto al criterio 3.

- 2. Criterio 4 relativo al Tier 1 aggiuntivo – Se un titolo Tier 1 è strutturato in modo tale per cui, dopo la prima data di riscatto, l'emittente è tenuto al pagamento di una ritenuta calcolata in base agli interessi che non era tenuto a pagare in precedenza, tale struttura è da considerarsi un incentivo al rimborso anticipato? Per certi versi tale titolo è paragonabile a un tradizionale strumento *step-up*, nel senso che i pagamenti di interessi da parte dell'emittente aumentano successivamente alla prima data di riscatto; tuttavia, non cambiano né il tasso di interesse specificato né gli interessi corrisposti agli investitori.**

Sì, siffatto strumento è da considerarsi come uno strumento *step-up*.

- 3. Il criterio 7 contiene i requisiti relativi alla discrezionalità in materia di dividendi/cedole per il capitale Tier 1 aggiuntivo. Sono ammessi dispositivi di *dividend stopper* (ossia clausole che sospendano il pagamento da parte della banca del dividendo sulle azioni ordinarie in caso di non pagamento di dividendi/cedole sugli strumenti del Tier 1 aggiuntivo)? Sono ammessi dispositivi di *dividend stopper* se, oltre a sospendere il pagamento dei dividendi sulle azioni ordinarie, prevedono altresì la sospensione del pagamento di dividendi/cedole su altri strumenti del Tier 1?**

I dispositivi di *dividend stopper* che sospendono il pagamento dei dividendi sulle azioni ordinarie non sono vietati dalle disposizioni di Basilea 3. Non sono inoltre vietati dispositivi di *dividend stopper* che sospendono il pagamento dei dividendi su altri strumenti del Tier 1 aggiuntivo. Tuttavia, siffatti dispositivi non devono pregiudicare la piena discrezionalità che una banca deve avere in qualsiasi momento in merito alla cancellazione di distribuzioni/pagamenti sullo strumento del Tier 1 aggiuntivo, né agire in modo da poter ostacolare la ricapitalizzazione della banca (cfr. il criterio 13). Ad esempio, relativamente a uno strumento del Tier 1 aggiuntivo non sono consentiti dispositivi di *dividend stopper* che:

- cerchino di sospendere i pagamenti relativi a un altro strumento, laddove tali pagamenti non siano anch'essi pienamente discrezionali;
- impediscano di effettuare distribuzioni agli azionisti anche successivamente alla ripresa del pagamento di dividendi/cedole sullo strumento del Tier 1 aggiuntivo;
- ostacolino la normale operatività della banca o eventuali operazioni di ristrutturazione (comprese acquisizioni/dismissioni).

Un *dividend stopper* potrebbe agire in modo da impedire provvedimenti equivalenti al pagamento di dividendi, come il riacquisto discrezionale di azioni proprie da parte della banca.

- 4. Il criterio 10 stabilisce che gli strumenti del Tier 1 aggiuntivo non possono essere classificati tra le “passività che superano le attività qualora siffatto *balance sheet test* sia previsto dalla legislazione nazionale in materia di insolvenza”. Questo criterio è irrilevante nel caso in cui la legislazione nazionale in materia di insolvenza non preveda siffatto test?**

Sì, il criterio non è rilevante laddove la verifica delle passività in eccesso delle attività non faccia parte del test di insolvenza applicabile alla banca emittente in base alla legislazione nazionale. Tuttavia, qualora una filiale desideri emettere uno strumento in una giurisdizione estera dove la legislazione in materia di insolvenza differisce da quella della giurisdizione di appartenenza della casa madre, la documentazione di accompagnamento dovrà specificare che la legislazione applicabile sarà quella di quest'ultima giurisdizione.

5. Il criterio 14 stabilisce i requisiti per gli strumenti del Tier 1 aggiuntivo emessi da entità diverse da quelle operative (ad esempio, da una società veicolo o SPV). È corretto ritenere che le autorità di vigilanza dovranno considerare la forma degli strumenti ceduti alla SPV, oltre che quella degli strumenti emessi dalla SPV e ceduti a investitori finali?

Sì, gli strumenti di capitale ceduti alla SPV devono soddisfare integralmente tutti i criteri di computabilità come se la SPV fosse un investitore finale; la banca non può cioè emettere capitale di qualità inferiore (ad esempio Tier 2) e cederlo a una SPV che emetta capitale di qualità più elevata destinato a investitori terzi al fine di ricevere il riconoscimento di capitale di qualità superiore.

6. Il criterio 2 per il Tier 1 aggiuntivo (e il criterio 2 per il Tier 2) prevede la subordinazione rispetto ai crediti chirografari della banca. Come va applicata tale disposizione nel caso delle emissioni di una società holding?

Deve esservi subordinazione rispetto a tutti i crediti chirografari della società holding.

7. Criterio 4 relativo al Tier 1 aggiuntivo – È possibile ricevere dal Comitato ulteriori linee guida interpretative in merito agli incentivi al rimborso anticipato?

Il Comitato non intende pubblicare un elenco esauriente delle fattispecie da considerare come incentivo al rimborso anticipato; in caso di dubbio in merito ad aspetti e strumenti specifici, le banche dovrebbero pertanto rivolgersi alle rispettive autorità di vigilanza nazionali. Di seguito vengono tuttavia riportati alcuni esempi di incentivi al rimborso anticipato:

- un'opzione *call* che, in caso di mancato esercizio, si accompagni a un aumento dello spread creditizio dello strumento;
- un'opzione *call* che, in caso di mancato esercizio, si accompagni all'obbligo o all'opzione per l'investitore di convertire lo strumento in azioni;
- un'opzione *call* che si accompagni a una variazione del tasso di riferimento tale per cui lo spread creditizio sul nuovo tasso di riferimento risulta superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap (ossia il tasso fisso da pagare alla data di esercizio per ricevere il nuovo tasso di riferimento). Ad esempio, se il tasso di riferimento iniziale è pari allo 0,9%, lo spread creditizio sul tasso iniziale al 2% (ossia, il tasso di pagamento iniziale è del 2,9%) e il tasso swap alla data di esercizio è dell'1,2%, verrebbe considerato incentivo al rimborso anticipato uno spread creditizio sul nuovo tasso di riferimento superiore all'1,7% (2,9–1,2%).

La conversione da un tasso fisso a un tasso variabile (o viceversa) accompagnata a un'opzione *call* senza aumenti dello spread creditizio non è di per sé da considerarsi come incentivo al rimborso anticipato. Tuttavia, come previsto dal criterio 5, la banca non deve adottare comportamenti che creino aspettative che l'opzione *call* verrà esercitata.

Le banche non devono attendersi che le autorità di vigilanza approvino l'esercizio di un'opzione *call* volto a soddisfare l'aspettativa degli investitori che l'opzione verrà esercitata.

8. Relativamente al criterio 5b, il Comitato di Basilea può fornire un esempio di comportamento che creerebbe l'aspettativa che l'opzione *call* venga esercitata?

Qualora una banca rimborsi anticipatamente uno strumento di capitale e lo sostituisca con uno strumento più oneroso (che presenta cioè uno spread più elevato) potrebbe crearsi l'aspettativa che la banca eserciti le opzioni *call* su altri strumenti di capitale. Di conseguenza, una banca non dovrebbe attendersi che la rispettiva autorità di vigilanza consenta l'esercizio di opzioni *call* su strumenti che la banca stessa intende sostituire con altri strumenti emessi a uno spread più elevato.

9. Criteri 4 e 5 relativi al Tier 1 aggiuntivo – Si consideri uno strumento avente una prima data di riscatto dopo 5 anni e riscattabile successivamente con cadenza trimestrale a ciascuna data di pagamento degli interessi (previa approvazione dell'autorità di vigilanza). Lo strumento non presenta clausole di *step-up*. Si può ritenere che tale strumento soddisfi i criteri 4 e 5 nel senso di essere perpetuo e non prevedere incentivi al rimborso anticipato?

Il criterio 5 prevede che uno strumento possa essere richiamato e rimborsato dall'emittente una volta trascorsi almeno cinque anni dall'emissione. Non è quindi preclusa la possibilità che venga rimborsato successivamente a tale data o che siano previste più date di esercizio dell'opzione *call*. Il fatto di disporre di più date di esercizio non deve tuttavia essere utilizzato per creare l'aspettativa che lo strumento venga rimborsato alla prima data di esercizio, poiché ciò contravverrebbe al criterio 4.

10. Criterio 7 relativo al Tier 1 aggiuntivo – Uno strumento che contempra il pagamento, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, di un dividendo opzionale pari all'importo aggregato degli eventuali dividendi non versati soddisfa il criterio 7a? È consentito strutturare il dividendo opzionale come bonus per premiare gli investitori nei momenti favorevoli anziché collegarlo specificamente ai dividendi non versati?

No, siffatto strumento contravverrebbe al criterio 7, il quale prevede che la banca possa cancellare il pagamento di dividendi/cedole. Non è inoltre consentito strutturare il dividendo come bonus volto a compensare gli investitori per il mancato pagamento di dividendi.

11. Criteri 7 e 8 relativi al Tier 1 aggiuntivo – Una banca può consentire agli investitori di convertire in *common equity* uno strumento del Tier 1 aggiuntivo in caso di non pagamento dei dividendi?

No, ciò ostacolerebbe la capacità effettiva della banca di esercitare la propria discrezionalità in merito alla cancellazione dei pagamenti.

12. Criterio 9 relativo al Tier 1 aggiuntivo (divieto di dividendi sensibili al merito di credito) – Si possono basare dividendi/cedole sulle variazioni di un indice di mercato? È consentito modificare la base del margine? Relativamente al criterio 9, è vietato utilizzare un tasso di riferimento (ad esempio il LIBOR) per il quale la banca rappresenta un'entità di riferimento?

Lo scopo del criterio 9 è vietare il computo all'interno del Tier 1 aggiuntivo di strumenti il cui spread creditizio cresca al diminuire del merito di credito della banca. Una banca potrà utilizzare come tasso di riferimento un indice generale per il quale la banca stessa rappresenti un'entità di riferimento; tuttavia, tale tasso non dovrebbe presentare una correlazione significativa con il merito di credito della banca. Laddove una banca intenda emettere strumenti di capitale il cui margine sia collegato a un indice generale per il quale la

banca stessa costituisca un'entità di riferimento, essa dovrà assicurarsi che il dividendo/la cedola non sia sensibile al proprio merito di credito (*credit sensitive*). Le autorità nazionali di vigilanza potranno fornire linee guida in merito ai tassi di riferimento consentiti nelle rispettive giurisdizioni o decidere di vietare che uno strumento sia computato nel patrimonio di vigilanza qualora ritengano che il tasso di riferimento sia sensibile al merito di credito.

13. Criterio 14 per il Tier 1 aggiuntivo (e criterio 9 per il Tier 2) – È possibile computare il capitale Tier 2 emesso da una SPV nel capitale Tier 1 del gruppo consolidato?

Nel caso in cui una SPV collochi presso gli investitori strumenti di capitale Tier 2 e utilizzi i proventi per investire in strumenti di capitale Tier 1 emessi da un'entità operativa o dalla società holding del gruppo, per il gruppo consolidato l'operazione sarà classificata all'interno del Tier 2. Inoltre, gli strumenti emessi dall'entità operativa o dalla società holding dovranno anch'essi essere computati all'interno del Tier 2 per tutti gli altri requisiti applicabili all'entità/società holding (ad esempio, requisiti patrimoniali a livello di singola società o a livello subconsolidato e requisiti di informativa).

14. Criterio 14 relativo al Tier 1 aggiuntivo – È possibile utilizzare una SPV per veicolare capitale a più società operative e holding di un gruppo, oppure la SPV può veicolare i proventi soltanto a un'unica società operativa o holding del gruppo? Cosa succede nel caso in cui vi siano più società holding all'interno del gruppo? Qualora i proventi siano messi a disposizione di una società holding intermedia ma non a quella del gruppo consolidato, il criterio 14 sarebbe rispettato?

Nel criterio 14 si fa riferimento a "un'entità operativa o (la) società holding", non a molteplici entità operative o società holding. Di conseguenza, il capitale emesso da una SPV dovrebbe essere messo a disposizione di una sola entità operativa o della società holding del gruppo consolidato.

15. Il criterio 5 per il Tier 1 aggiuntivo e per il Tier 2 prevede che uno strumento possa "essere richiamato e rimborsato su iniziativa dell'emittente una volta trascorsi almeno cinque anni dall'emissione". Sono ammesse opzioni *call* che consentano di richiamare e rimborsare lo strumento nei primi cinque anni dall'emissione?

È consentito l'uso di opzioni *call* collegate a eventi fiscali e regolamentari. Il loro esercizio deve comunque soddisfare le condizioni previste nei punti a)-c) del criterio 5. Le autorità di vigilanza consentiranno alla banca di esercitare l'opzione *call* soltanto se, a loro giudizio, al momento dell'emissione la banca non fosse in grado di anticipare l'evento.

16. Il criterio 11 per il Tier 1 aggiuntivo prevede che gli strumenti classificati come passività debbano essere in grado di assorbire le perdite attraverso il valore nominale tramite conversione o svalutazione. Esistono ulteriori linee guida del Comitato di Basilea in merito ai livelli che fanno scattare la conversione/svalutazione e ai meccanismi di svalutazione per questi strumenti?

Gli strumenti del Tier 1 aggiuntivo classificati come passività ai fini contabili dovrebbero soddisfare come minimo i seguenti requisiti:

- il livello che fa scattare la conversione/svalutazione (livello di attivazione o *trigger*) deve essere pari ad almeno il 5,125% del Common Equity Tier 1 (CET1);

- la conversione/svalutazione deve generare CET1 in base ai criteri contabili applicabili e gli strumenti saranno computabili nel Tier 1 aggiuntivo soltanto nella misura pari al livello minimo di CET1 generato dalla loro piena conversione/svalutazione;
- l'importo aggregato della conversione/svalutazione di tutti gli strumenti di questo tipo al superamento del livello *trigger* deve essere pari come minimo all'importo necessario per ripristinare immediatamente il coefficiente CET1 sul livello *trigger* o, laddove ciò non fosse possibile, il valore nominale integrale degli strumenti.

Paragrafi 60-61 (Accantonamenti)

1. **I paragrafi 60-61 consentono di computare nel Tier 2 alcuni accantonamenti/riserve generali per perdite su crediti. Gli accantonamenti si intendono al netto o al lordo degli effetti fiscali?**

Al lordo.

Paragrafi 62-65 (Interessi di minoranza e altri strumenti di capitale emessi da filiazioni consolidate e detenuti da soggetti terzi)

1. **La parziale esclusione degli strumenti di capitale del Tier 1 aggiuntivo e del Tier 2 emessi da filiazioni e detenuti da terzi, descritta nei paragrafi 63-64 del testo di Basilea 3, si applica alle filiazioni interamente controllate o unicamente alle filiazioni pienamente consolidate ma controllate solo in parte?**

La parziale esclusione degli strumenti di capitale emessi da filiazioni e detenuti da terzi si applica a tutte le filiazioni pienamente consolidate, siano esse controllate interamente o solo in parte. Di conseguenza, essa inciderà sugli strumenti del Tier 1 aggiuntivo e del Tier 2 collocati presso terzi da tutte queste filiazioni.

2. **Gli interessi di minoranza (ossia le partecipazioni diverse da quelle di controllo) includono le interessenze di terzi nelle riserve di utili e nelle altre riserve delle filiazioni consolidate?**

Sì. Il Common Equity Tier 1 nell'esempio illustrativo dell'allegato 3 al testo di Basilea 3 va inteso al lordo delle azioni ordinarie emesse e delle riserve di utili e altre riserve della Banca F.

3. **Si consideri il caso in cui il Common Equity Tier 1 (CET1) e il Tier 1 aggiuntivo di una filiazione siano sufficienti a soddisfare i requisiti patrimoniali minimi totali della filiazione. Ad esempio, si ipotizzi che tali requisiti siano pari a 15, che la somma del CET1 e del Tier 1 aggiuntivo sia 15 e che entrambi il CET1 e il Tier 1 aggiuntivo siano detenuti nella loro totalità dalla casa madre della filiazione (ossia non siano detenuti da terzi). Quale trattamento patrimoniale dovrà applicarsi nel caso in cui la filiazione collochi presso investitori terzi patrimonio Tier 2 pari a 5?**

Il trattamento è specificato nel paragrafo 64 del testo di Basilea 3. Il surplus di patrimonio di vigilanza della filiazione è pari a 5. Rispetto al patrimonio totale di 20, la quota detenuta da

investitori terzi è del 25% (ossia: $5/20 \cdot 100\%$). L'ammontare del surplus di patrimonio di vigilanza di pertinenza degli investitori terzi è pertanto pari a 1,25 ($=5 \cdot 25\%$). Di conseguenza, 1,25 del patrimonio Tier 2 sarà escluso dal patrimonio Tier 2 consolidato. La parte restante (3,75) potrà invece essere inclusa nel patrimonio Tier 2 consolidato.

4. I coefficienti utilizzati come base per il calcolo del surplus di patrimonio di pertinenza degli investitori terzi saranno soggetti a regime transitorio?

No, i coefficienti utilizzati come base per il calcolo del surplus (7,0, 8,5 e 10,5% rispettivamente nei paragrafi 62, 63 e 64) non saranno soggetti a regime transitorio.

5. Il Comitato può fornire ulteriori linee guida sulla definizione di partecipazioni di minoranza, filiazioni e società veicolo (SPV)? Le SPV cui fa riferimento il paragrafo 65 sono solo quelle consolidate in base agli IFRS (SIC 12) o tutte le SPV?

Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali. Le SPV cui fa riferimento il paragrafo 65 sono tutte le SPV, indipendentemente dal fatto che siano consolidate o meno in base agli IFRS o ad altri principi contabili.

6. Per quanto riguarda il trattamento del capitale emesso da filiazioni, come va calcolato il surplus di patrimonio di vigilanza se la filiazione non è regolamentata su base individuale ma è comunque sottoposta a vigilanza su base consolidata?

Affinché il capitale emesso da una filiazione consolidata di un gruppo e detenuto da terzi possa essere computato nel patrimonio consolidato del gruppo bancario, i paragrafi 62-65 di Basilea 3 prevedono che vengano calcolati per la filiazione i requisiti patrimoniali minimi e il patrimonio a prescindere dal fatto che la filiazione sia regolamentata o meno su base individuale. Inoltre, va computato il contributo della filiazione in questione al requisito patrimoniale consolidato del gruppo (ossia escludendo l'impatto di esposizioni intragruppo). Tutti i calcoli vanno effettuati per la filiazione su base subconsolidata (la filiazione, cioè, deve consolidare tutte le filiazioni proprie appartenenti al gruppo consolidato più ampio). Laddove ciò sia considerato eccessivamente oneroso da un punto di vista operativo, la banca può scegliere di non riconoscere all'interno del patrimonio consolidato il capitale emesso dalla filiazione e detenuto da terzi. Infine, come specificato nel paragrafo 62, va notato che le partecipazioni di minoranza sono computabili nel Common Equity Tier 1 solo nel caso in cui: 1) lo strumento, ove fosse emesso dalla banca, soddisferebbe tutti i criteri di classificazione come azione ordinaria ai fini del patrimonio di vigilanza; e 2) la filiazione che ha emesso lo strumento è essa stessa una banca. Ai presenti fini può essere considerata come banca qualsiasi istituzione soggetta agli stessi requisiti prudenziali minimi e al medesimo livello di vigilanza di una banca, come indicato nella nota 23 a piè di pagina.

Paragrafi 67-68 (Avviamento e altre attività immateriali)

1. In base al paragrafo 67 l'eventuale avviamento incluso nella valutazione di investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale deve essere dedotto. Tale disposizione si applica agli investimenti significativi contabilizzati in base al metodo del patrimonio netto?

Sì. In base al metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione comprende l'eventuale avviamento. Coerentemente con il paragrafo 67, l'ammontare dell'avviamento

alla data dell'acquisizione andrebbe calcolato individuando l'eventuale eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla quota di pertinenza dell'investitore sul *fair value* netto delle attività e passività identificabili dell'entità bancaria, finanziaria o assicurativa. Conformemente ai principi contabili applicabili, l'ammontare dell'avviamento così calcolato potrà essere rivisto alla luce delle perdite successive per riduzioni durevoli di valore e del loro eventuale recupero, nel caso in cui tali perdite possano essere assegnate all'ammontare iniziale dell'avviamento.

Paragrafi 69-70 (Attività per imposte anticipate)

1. **Relativamente alla deduzione delle attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA), è corretto affermare che le DTA risultanti da perdite operative nette non sono soggette al limite del 10%? È vero che la verifica attualmente utilizzata in alcune giurisdizioni per determinare se le DTA siano realizzabili entro l'anno non è applicabile nell'ambito di Basilea 3?**

Tutte le DTA che dipendono dalla redditività futura della banca ancora da realizzare e derivanti da perdite operative nette devono essere dedotte integralmente dal Common Equity Tier 1, e quindi non beneficiano del limite del 10%. La verifica impiegata in alcune giurisdizioni per determinare se una DTA sia realizzabile entro l'anno non è applicabile nell'ambito di Basilea 3.

2. **Nel paragrafo 69 si legge: “Le attività per imposte anticipate possono essere compensate con le relative passività per imposte differite (*deferred tax liabilities*, DTL) solo se entrambe si riferiscono a imposte prelevate dalla stessa autorità fiscale e la compensazione è autorizzata da quest'ultima.” Tuttavia, considerato che i concetti di DTA e DTL sono concetti contabili, cosa significa che la compensazione è autorizzata dall'autorità fiscale competente?**

Significa che, affinché le DTL e le DTA create possano essere compensate per determinare la deduzione dal patrimonio di vigilanza, la compensazione delle sottostanti attività e passività per imposte deve essere autorizzata dall'autorità fiscale competente.

3. **Il Comitato di Basilea può chiarire come debbano essere trattate le attività per imposte anticipate nel caso in cui il sistema fiscale preveda che le DTA derivanti da differenze temporanee siano automaticamente trasformate in un credito d'imposta laddove la banca non sia redditizia, venga liquidata o sottoposta ad amministrazione controllata? Nell'ambito del sistema fiscale il credito d'imposta può essere compensato a fronte di qualsiasi debito d'imposta della banca o di un'altra entità giuridica appartenente allo stesso gruppo, come consentito dal regime fiscale nazionale, e nel caso l'importo del debito d'imposta sia minore di quello del credito d'imposta, l'eccedenza può essere rimborsata in contante dall'amministrazione centrale. Le banche dovranno dedurre le DTA derivanti da differenze temporanee nell'ambito di tali regimi fiscali?**

No. Le banche potranno applicare una ponderazione di rischio del 100% alle DTA derivanti da differenze temporanee nell'ambito di tali regimi fiscali.

Paragrafi 76-77 (Attività e passività di piani previdenziali a prestazione definita)

- 1. Il requisito di deduzione degli attivi relativi a piani previdenziali a prestazione definita si applica alle attività nette dello stato patrimoniale della banca oppure a quelle lorde del piano o del fondo pensione?**

Si applica alle attività nette dello stato patrimoniale della banca con riferimento a ciascun fondo o piano previdenziale a prestazione definita.

- 2. Attualmente alcuni principi contabili consentono il differimento delle perdite attuariali oltre una soglia specificata (c.d. principio del corridoio) senza che vengano riconosciute nelle situazioni contabili. È corretto affermare che, laddove venga applicato il principio del corridoio nella contabilizzazione dei piani previdenziali, l'eventuale deficit riportato in bilancio andrebbe dedotto?**

Le passività riportate in bilancio connesse a piani previdenziali a prestazione definita andrebbero incluse nel calcolo del Common Equity Tier 1. In altre parole, la creazione di una passività nel bilancio della banca darà automaticamente luogo a una riduzione del common equity della banca stessa (attraverso una riduzione delle riserve) e al riguardo non dovrà essere applicato alcun aggiustamento nel calcolo del Common Equity Tier 1.

Paragrafi 78-89 (Investimenti in azioni proprie, investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative, deduzioni con franchigia)

- 1. Con riferimento al paragrafo 87 del testo di Basilea 3, qual è la definizione di istituzione finanziaria?**

La definizione è determinata dalle linee guida e regolamentazioni nazionali vigenti.

- 2. Come vanno trattati gli investimenti in banche, compagnie di assicurazione e altre istituzioni finanziarie appartenenti al gruppo consolidato in sede di computo del requisito patrimoniale per la singola società bancaria madre?**

Le disposizioni del Comitato di Basilea si applicano su base consolidata alle banche con operatività internazionale. Esse riflettono i rischi dell'intero gruppo bancario. Sebbene lo schema di regolamentazione riconosca la necessità di un'adeguata capitalizzazione a livello di singole entità, esso non contiene prescrizioni sulla misurazione dei requisiti patrimoniali su base individuale, le quali sono lasciate alla competenza delle singole autorità di vigilanza (cfr. i paragrafi 20-23 della versione integrale di Basilea 2 del giugno 2006).

- 3. Il capitale fornito sotto forma di garanzia o altra forma di supporto al credito va trattato come capitale investito in istituzioni finanziarie?**

Sì, va trattato come tale con riferimento all'importo massimo che si potrebbe essere tenuti a sborsare a titolo di garanzie di questo tipo.

- 4. In base all'approccio di deduzione corrispondente, la deduzione va applicata alla medesima componente patrimoniale nella quale sarebbe computato lo strumento di capitale se fosse stato emesso dalla banca stessa. Inoltre, se lo strumento di capitale dell'entità in cui ha investito la banca non soddisfa tutti i criteri previsti per il Common Equity Tier 1, il Tier 1 aggiuntivo o il Tier 2, ai**

fini dell'aggiustamento regolamentare esso va considerato alla stregua di azioni ordinarie. Tuttavia, in molte giurisdizioni i criteri di computo del capitale emesso dalle compagnie di assicurazione e da altre istituzioni finanziarie differiscono da quelli previsti per il capitale delle banche. Come va applicato l'approccio di deduzione corrispondente in questi casi?

Relativamente al capitale emesso dalle compagnie di assicurazione e da altre istituzioni finanziarie, le singole giurisdizioni possono emanare linee guida nazionali in merito a cosa possa considerarsi una deduzione corrispondente nel caso in cui i criteri di computo del capitale emesso da queste società differiscano da quelli previsti per le banche e l'emittente sia soggetto a requisiti prudenziali minimi e a vigilanza. Tali linee guida dovrebbero cercare di creare una corrispondenza fra gli strumenti emessi dalle società in questione e il capitale bancario del rango più vicino in termini di qualità.

5. Relativamente agli investimenti in entità finanziarie non consolidate per i quali le banche ritengano eccessivamente oneroso sul piano operativo l'esame e il monitoraggio delle posizioni su indici, le autorità nazionali possono consentire l'utilizzo di una stima prudente. Tale trattamento può essere applicato anche agli investimenti in azioni proprie?

Sia per gli investimenti in entità finanziarie non consolidate sia per quelli in azioni proprie, le autorità di vigilanza nazionali hanno la facoltà di consentire alle banche, previa approvazione delle autorità stesse, di utilizzare una stima prudente qualora le esposizioni derivino da posizioni su indici e le banche ritengano eccessivamente oneroso sul piano operativo l'esame e il monitoraggio delle esposizioni esatte.

6. Quali requisiti minimi andrebbero soddisfatti per poter utilizzare una stima prudente degli investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative effettuati mediante l'assunzione di posizioni su indici (cfr. il paragrafo 80, nota 27)?

Le autorità di vigilanza nazionali forniranno linee guida su cosa possa considerarsi una stima prudente; nondimeno, la metodologia di stima dovrebbe dimostrare che in nessun caso l'esposizione effettiva potrà essere superiore a quella stimata.

7. È possibile avere alcuni esempi di cosa possa considerarsi un'istituzione/entità finanziaria?

Per chiarimenti in materia si prega di rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali. Tuttavia, vengono elencati di seguito alcuni esempi di attività potenzialmente svolte dalle entità finanziarie: leasing finanziario, emissione di carte di credito, gestione di portafogli, consulenza all'investimento, servizi di custodia e di deposito di sicurezza e altre attività simili accessorie all'attività bancaria.

8. Relativamente ai paragrafi 80-84, in che misura è possibile compensare le posizioni lunghe e corte ai fini del calcolo degli aggiustamenti regolamentari applicabili agli investimenti in entità bancarie, finanziarie e assicurative?

Non vi sono restrizioni per quanto riguarda l'entità della compensazione fra posizioni corte e lunghe ai fini della determinazione dell'entità dell'esposizione da dedurre, a condizione che le posizioni corte soddisfino i requisiti specificati nei paragrafi 80-84.

9. Relativamente ai paragrafi 80-84, come vanno valutate le esposizioni al capitale di altre istituzioni finanziarie ai fini di determinare l'importo soggetto a deduzione con franchigia?

Le esposizioni andrebbero valutate in base alla valutazione che ricevono nel bilancio della banca. In questo modo, esse saranno rappresentative della perdita di Common Equity Tier 1 in cui la banca incorrerebbe qualora il capitale dell'istituzione finanziaria fosse oggetto di cancellazione.

- 10. Il Comitato può confermare che le posizioni dedotte dal patrimonio non dovrebbero rientrare nel calcolo delle attività ponderate per il rischio? Nel caso in cui le posizioni siano detenute nel portafoglio di negoziazione, infatti, è probabile che le banche dispongano anche di coperture a fronte dei rischi di mercato, sicché laddove le posizioni fossero escluse e le coperture invece considerate nel calcolo dei rischi di mercato, le attività ponderate per il rischio potrebbero aumentare. In tal caso, le banche possono scegliere di includere tali posizioni nei calcoli dei rischi di mercato?**

Le posizioni lunghe lorde eccedenti le soglie applicabili che vengono pertanto dedotte dal patrimonio possono essere escluse dal calcolo delle attività ponderate per il rischio. Tuttavia, gli importi al di sotto delle soglie stabilite per la deduzione devono essere considerati in tale calcolo. Inoltre, va considerato nel calcolo delle attività ponderate per il rischio l'eventuale rischio di credito di controparte associato alle posizioni corte utilizzate a compensazione delle posizioni lunghe.

Per quanto riguarda le posizioni coperte dai rischi di mercato la cui copertura non è tuttavia utilizzabile a compensazione delle posizioni lunghe lorde ai fini di determinare l'importo da portare in deduzione, le banche possono scegliere di includere l'esposizione lunga nel calcolo dei rischi di mercato (oltre a dedurre l'esposizione stessa). Qualora invece la copertura possa essere utilizzata a compensazione della posizione lunga lorda, tanto la posizione lunga coperta quanto quella corta possono, ma non devono necessariamente, essere escluse dal calcolo dei rischi di mercato.

- 11. Si possono avere ulteriori linee guida riguardo al calcolo delle soglie applicabili agli investimenti nel capitale di altre istituzioni finanziarie, in particolare l'ordine da seguire nell'applicazione delle deduzioni?**

Per ulteriori linee guida al riguardo si prega di fare riferimento ai calcoli presentati nel documento per il monitoraggio dell'attuazione di Basilea 3 e nelle istruzioni collegate. Essi sono consultabili all'indirizzo: <http://www.bis.org/bcbs/qis/index.htm>.

- 12. Relativamente al paragrafo 78 (Investimenti in azioni proprie), laddove una banca svolga il ruolo di *market-maker* per i propri strumenti di capitale, si deve considerare che tale situazione dia luogo a un obbligo contrattuale che rende necessaria la deduzione?**

No, fintantoché la banca non abbia concordato di acquistare l'azione a un prezzo determinato e questa offerta non sia stata accettata o non possa essere revocata. La disposizione in questione si riferisce agli accordi contrattuali esistenti in base ai quali la banca potrebbe essere tenuta ad acquistare strumenti di capitale propri a un prezzo determinato contrattualmente (ad esempio contratto di acquisto a termine od opzione *put* venduta), per cui l'entità della perdita potenziale sarebbe nota in anticipo. Essa non intende coprire tutti i potenziali contratti che una banca potrebbe sottoscrivere in futuro.

- 13. Relativamente agli investimenti in azioni proprie effettuati mediante l'assunzione di posizioni su indici, le banche hanno la facoltà di compensare le posizioni lunghe lorde con quelle corte sul medesimo indice sottostante. Questo approccio può essere applicato anche agli investimenti in entità finanziarie non consolidate?**

Nel caso degli investimenti sia in azioni proprie sia in entità finanziarie consolidate effettuati mediante l'assunzione di posizioni su indici, le banche hanno la facoltà di compensare le posizioni lunghe lorde con quelle corte sul medesimo indice sottostante a condizione che le posizioni corte abbiano la stessa scadenza di quelle lunghe o vita residua di almeno un anno.

14. È possibile consolidare a fini regolamentari gli investimenti significativi in entità assicurative, comprese le filiazioni assicurative pienamente controllate, anziché applicarvi il trattamento della deduzione descritto ai paragrafi 84-89 dello schema di regolamentazione Basilea 3?

Le singole giurisdizioni possono consentire o richiedere alle banche di consolidare gli investimenti significativi in entità assicurative, in alternativa all'approccio di deduzione, a condizione tuttavia che il metodo di consolidamento dia luogo a requisiti patrimoniali minimi prudenti almeno quanto quelli che si applicherebbero in base all'approccio di deduzione; in altre parole, le banche non dovrebbero poter beneficiare, per effetto del consolidamento, di coefficienti patrimoniali più elevati rispetto a quelli che si avrebbero in base all'approccio di deduzione.

A tal fine, per ogni periodo di segnalazione o pubblicazione dei coefficienti patrimoniali, le banche che optino per il consolidamento sono tenute a calcolare i rispettivi coefficienti patrimoniali con riferimento sia alla situazione di consolidamento sia a quella ipotetica di deduzione.

Nei casi in cui il consolidamento dia luogo a coefficienti patrimoniali inferiori rispetto alla deduzione (il consolidamento produce cioè un esito più prudente rispetto alla deduzione), le banche utilizzeranno tali coefficienti. Nei casi in cui, invece, il consolidamento dia luogo a coefficienti superiori rispetto a quelli calcolati nell'ipotesi di deduzione (il risultato del consolidamento è quindi meno prudente della deduzione), la banca dovrà correggere i coefficienti al ribasso applicando alla componente di capitale pertinente un aggiustamento regolamentare (ossia una detrazione).

15. Cosa si intende esattamente per posizioni "indirette" e "sintetiche"? È possibile avere qualche esempio concreto al riguardo?

Una posizione indiretta si viene a creare allorché una banca investe in un'entità intermedia non consolidata che presenta un'esposizione nei confronti del capitale di un'entità bancaria, finanziaria o assicurativa non consolidata e, così facendo, acquisisce un'esposizione nei confronti del capitale di tale entità finanziaria. Una posizione sintetica si viene a creare allorché una banca investe in uno strumento il cui valore è direttamente collegato al valore del capitale di un'entità bancaria, finanziaria o assicurativa non consolidata.

In base ai paragrafi 80-84, le banche sono tenute a rilevare le proprie esposizioni nei confronti del capitale di altre istituzioni finanziarie anche qualora non detengano direttamente quote del capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative. Più specificatamente, in base a tali paragrafi le banche sono tenute a rilevare la perdita che subirebbero nel caso in cui il capitale dell'entità in questione fosse svalutato permanentemente e a sottoporre tale perdita potenziale allo stesso trattamento applicabile a un'esposizione diretta. Di seguito vengono presentati alcuni esempi di posizioni indirette e sintetiche al fine di illustrare il trattamento previsto.

- La banca detiene un investimento nel capitale di un'entità non consolidata a fini regolamentari, ed è al corrente che tale entità detiene a sua volta un investimento nel capitale di un'istituzione finanziaria.

- La banca sottoscrive un *total return swap* sugli strumenti di capitale di un'altra istituzione finanziaria.
- La banca fornisce a una parte terza una garanzia o una protezione del credito relativamente agli investimenti di tale parte terza nel capitale di un'altra istituzione finanziaria.
- La banca ha acquistato un'opzione *call* o venduto un'opzione *put* sugli strumenti di capitale di un'altra istituzione finanziaria.
- La banca ha sottoscritto un accordo per l'acquisto a termine di strumenti di capitale di un'altra istituzione finanziaria.

In tutti i questi casi la perdita che la banca subirebbe in caso di svalutazione permanente del capitale dell'istituzione finanziaria in questione andrà trattata alla stregua di una posizione diretta (e quindi sottoposta a deduzione).

16. Relativamente ai paragrafi 80-84, è possibile scomporre le posizioni corte su indici assunte a copertura di posizioni lunghe a pronti o sintetiche al fine di poter riconoscere la copertura a fini patrimoniali?

La porzione dell'indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura può essere utilizzata per compensare la posizione lunga soltanto alle condizioni seguenti: 1) sia l'esposizione oggetto di copertura sia la posizione corta sull'indice sono detenute nel portafoglio di negoziazione; 2) le posizioni sono valutate al *fair value* nel bilancio della banca; 3) la copertura è giudicata efficace in base ai processi di controllo interno della banca approvati dalle autorità di vigilanza.

17. Si consideri una banca che investe in uno strumento azionario (posizione lunga) e lo vende a termine (posizione corta) ad un'altra banca (con scadenza della vendita inferiore all'anno). È corretto affermare che entrambe le banche in questo esempio includeranno una posizione lunga sull'esposizione azionaria, poiché la banca venditrice non può compensare la vendita a termine (che ha scadenza inferiore all'anno) e la banca acquirente è tenuta a riconoscere l'acquisto a termine (dal momento che tutte le posizioni lunghe vanno incluse, indipendentemente dalla loro vita residua)? Inoltre, dal momento che lo strumento azionario sottostante non ha scadenza legale, come va applicato il requisito relativo alla scadenza della posizione corta?

Nell'esempio descritto entrambe le banche saranno considerate come aventi una posizione lunga sull'esposizione azionaria. Le disposizioni di Basilea 3 prescrivono inoltre che la posizione corta abbia scadenza pari a quella della posizione lunga o vita residua di almeno un anno. Di conseguenza, nel caso delle posizioni su titoli azionari a pronti, la posizione corta deve avere una vita residua di almeno un anno per poter essere utilizzata a compensazione della posizione azionaria a pronti. Dopo aver considerato la questione, tuttavia, il Comitato di Basilea è giunto alla conclusione che, per le posizioni nel portafoglio di negoziazione, qualora la banca abbia un diritto/obbligo contrattuale a vendere la posizione lunga in un momento specifico e la controparte del contratto sia obbligata ad acquistare la posizione lunga nel caso in cui la banca eserciti il proprio diritto alla vendita, allora quel momento specifico potrà essere considerato come scadenza della posizione lunga. Laddove queste condizioni siano rispettate, si considererà che la posizione lunga e quella corta abbiano pari scadenza anche nel caso in cui la posizione corta abbia vita residua inferiore all'anno.

Paragrafi 94-96 (Disposizioni transitorie)

1. **“Durante il periodo di transizione la componente non dedotta dal Common Equity Tier 1 continuerà a essere soggetta alla normativa nazionale vigente”. Cosa si intende esattamente con normativa nazionale vigente?**

Se le disposizioni di Basilea 3 prevedono la deduzione di un importo dal CET1, il corrispondente trattamento nel 2014 sarà il seguente: il 20% dell'importo è dedotto dal CET1, mentre il restante 80% è dedotto dalla componente patrimoniale cui si sarebbe applicata la deduzione in base alla normativa nazionale vigente. Se la voce da dedurre conformemente a Basilea 3 è ponderata in base al rischio nella normativa nazionale vigente, il trattamento nel 2014 sarà il seguente: il 20% dell'importo è dedotto dal CET1, mentre il restante 80% è soggetto alla ponderazione di rischio prevista dalla normativa nazionale vigente.

Analogamente, se le disposizioni di Basilea 3 eliminano eventuali aggiustamenti nazionali preesistenti, i relativi importi saranno sottratti/reintegrati nel CET1 in conformità con il regime transitorio. Ad esempio, se in base agli aggiustamenti nazionali preesistenti determinate perdite non realizzate sono reintegrate nel CET1, il trattamento nel 2014 sarà il seguente: l'80% degli eventuali importi attualmente reintegrati nel CET1 in virtù di tali aggiustamenti continuerà a essere reintegrato.

2. **Nel determinare la base di calcolo per l'applicazione graduale del regime transitorio vanno considerati gli strumenti esclusi a partire dal 1° gennaio 2013?**

No, la base di calcolo dovrebbe comprendere unicamente gli strumenti soggetti al regime transitorio. Se uno strumento è escluso a partire dal 1° gennaio 2013, esso non concorrerà alla determinazione della base di calcolo fissata a quella data.

3. **Relativamente al paragrafo 94 g), è corretto affermare che uno strumento precedentemente computabile nel Tier 1 che in prospettiva soddisfi tutti i requisiti di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo successivamente alla data di rimborso e sia rimborsabile il 31 dicembre 2014 sarà computato il 1° gennaio 2014 nella misura dell'80% del valore nominale, mentre il 1° gennaio 2015, nell'ipotesi di assenza di rimborso, sarà computato nella misura del 100% nel patrimonio Tier 1?**

Sì. Va tuttavia notato che la base di calcolo del massimale per gli strumenti idonei si riferisce all'insieme degli strumenti in essere non più computabili nel Tier 1 aggiuntivo. Ciò significa ad esempio che, nel caso in cui altri strumenti non più computabili nel Tier 1 aggiuntivo siano rimborsati nel corso del 2014, è possibile che lo strumento in questione sia computato in misura superiore all'80% nel 2014.

4. **Il comunicato stampa del 13 gennaio 2011 afferma che gli “strumenti emessi prima del 1° gennaio 2013 che non soddisfino i criteri sopra elencati, ma soddisfino tutti i criteri di computabilità nel patrimonio Tier 1 aggiuntivo o Tier 2” previsti nel dicembre 2010 saranno “progressivamente esclusi a partire dal 1° gennaio 2013 conformemente con il paragrafo 94 g)”. Se uno strumento emesso prima del 12 settembre 2010 presenta un incentivo al rimborso anticipato e non soddisfa il requisito di assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza, ma soddisfa in prospettiva tutti gli altri criteri, può essere soggetto al regime transitorio?**

Se lo strumento presenta una data effettiva di scadenza precedente al 1° gennaio 2013 e non viene rimborsato, e al 1° gennaio 2013 soddisfa inoltre i criteri previsti a eccezione del requisito di assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza, esso può essere soggetto al regime transitorio, secondo quanto specificato nel comunicato stampa del 13 gennaio 2011.

Se lo strumento presenta una data effettiva di scadenza successiva al 1° gennaio 2013 e pertanto non soddisfa i requisiti previsti (compreso quello di assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza) al 1° gennaio 2013, esso sarà progressivamente escluso fino alla data effettiva di scadenza e successivamente non sarà più computabile.

5. Alcuni strumenti del Tier 1 e del Tier 2 non potevano essere computati come tali nell'ambito di Basilea 2 perché eccedenti i limiti applicabili (ad esempio il massimale del 15% per gli strumenti innovativi o il limite al Tier 2). È possibile includere gli importi eccedenti tali limiti nel computo della base di calcolo per le disposizioni transitorie stabilite nel paragrafo 94 g)?

No, la base di calcolo per le disposizioni transitorie deve riflettere gli importi in essere degli strumenti ammessi a far parte della componente di capitale del caso in base alle norme nazionali vigenti al 31 dicembre 2012.

6. Se uno strumento del Tier 2 ammesso al regime transitorio entra nel suo ultimo quinquennio di ammortamento prima del 1° gennaio 2013, quale importo va utilizzato nella base di calcolo per il regime transitorio, l'intero importo nominale o quello ammortizzato?

Per gli strumenti del Tier 2 il cui ammortamento è iniziato prima del 1° gennaio 2013, la base di calcolo deve tenere conto dell'importo ammortato, non dell'intero importo nominale.

7. Se uno strumento del Tier 2 ammesso al regime transitorio entra nel suo ultimo quinquennio di ammortamento prima del 1° gennaio 2013, continua a essere ammortato a un tasso annuo del 20% successivamente a tale data?

I singoli strumenti continueranno a essere ammortati a un tasso annuo del 20%, mentre il massimale aggregato sarà ridotto di 10 punti percentuali l'anno.

8. Si consideri una banca che il 1° gennaio 2013 detenga \$100 milioni di titoli in essere non più computabili nel Tier 1. Al 1° gennaio 2017 il loro importo computabile è stato ridotto al 50% (a un ritmo di 10 punti percentuali l'anno partendo dal 90% del valore nominale il 1° gennaio 2013). Si consideri inoltre che \$50 milioni di tali titoli sono stati rimborsati fra il 2013 e la fine del 2016, per cui rimangono in essere soltanto \$50 milioni. In base alle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 94 g), il 1° gennaio 2017 la banca può computare integralmente i restanti \$50 milioni?

Sì.

9. Paragrafo 94 g): calcolo della base da usare il 1° gennaio 2013 – Il terzo punto del paragrafo 94 g) si riferisce agli strumenti con un incentivo al rimborso anticipato fra il 12 settembre 2010 e il 1° gennaio 2013. Se uno strumento di questo tipo non è rimborsato alla data effettiva di scadenza, ed è quindi ancora in essere il 1° gennaio 2013, il suo importo nominale va incluso nella base?

No, solo gli strumenti ammessi al regime transitorio sono inclusi nella base.

10. Qual è il trattamento da riservare al sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti soggetti al regime transitorio?

Si considera che il sovrapprezzo azioni soddisfi i criteri di computabilità soltanto se relativo a uno strumento che soddisfa a sua volta tali criteri. Il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti che non soddisfano i criteri di computabilità, ma sono soggetti al regime transitorio, va considerato all'interno della base di calcolo per le disposizioni transitorie.

11. Laddove un aggiustamento regolamentare preesistente sia rimosso e non venga sostituito da un aggiustamento nuovo, la sua rimozione è soggetta alle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 94 d)?

Sì. Ciò è esplicitamente previsto per il trattamento delle perdite non realizzate, come descritto nella nota 10 a piè di pagina, ma si applica anche agli altri aggiustamenti regolamentari nazionali attualmente vigenti che saranno rimossi con l'applicazione di Basilea 3, come il filtro applicato in alcuni paesi alle plusvalenze e minusvalenze non realizzate o gli aggiustamenti effettuati in relazione alle passività dei piani previdenziali. Gli aggiustamenti che verranno rimossi nel regime definitivo possono essere gradualmente eliminati a un tasso annuo del 20% a partire dal 2014. I reintegri o le deduzioni previsti dall'aggiustamento regolamentare rimosso continueranno pertanto a essere applicati per l'80% nel 2014, per il 60% nel 2015 e così via.

Ad esempio, attualmente alcune giurisdizioni applicano un filtro sia alle plusvalenze non realizzate sia alle minusvalenze non realizzate relative a certi titoli (ad esempio, titoli di debito classificati in bilancio come disponibili per la vendita). Laddove una banca detenga un titolo con una plusvalenza non realizzata di \$100 e un altro titolo con una minusvalenza non realizzata di \$100, dovranno essere riconosciute gradualmente sia la plusvalenza sia la minusvalenza. Sarebbe inappropriato riconoscere l'eliminazione del filtro sulle plusvalenze non realizzate il 1° gennaio 2013 e procedere solo gradualmente all'eliminazione del filtro sulle minusvalenze non realizzate: così facendo, infatti, la posizione patrimoniale della banca si discosterebbe inizialmente dal trattamento definitivo, il quale non prevede l'applicazione di alcun filtro alle plus e minusvalenze non realizzate.

La rimozione di certi filtri avvicinerà tuttavia in maniera univoca la posizione patrimoniale della banca al trattamento definitivo. Ad esempio, in alcune giurisdizioni viene attualmente applicato un filtro alle plusvalenze non realizzate relative a certe attività (come i titoli di capitale classificati come disponibili per la vendita), ma non alle minusvalenze non realizzate. In questo caso il filtro potrà essere rimosso il 1° gennaio 2013, senza dover adottare un approccio graduale, dal momento che la sua rimozione avvicinerà in maniera univoca la posizione patrimoniale delle banche al trattamento definitivo.

12. Durante il periodo di transizione, al calcolo del surplus di patrimonio di vigilanza emesso da filiazioni e detenuto da investitori terzi vanno applicati i nuovi criteri? Ad esempio, il calcolo del surplus di Common Equity Tier 1 (CET1) nel 2014 si baserà sul CET1 minimo vigente in quel momento (4% delle attività ponderate per il rischio) e sul *buffer* di conservazione del capitale vigente in quel momento (0% delle attività ponderate per il rischio)?

No, a parità di altre condizioni, nell'esempio descritto si applicherebbero deduzioni più elevate nei primi anni della transizione, dal momento che vi sarebbe un maggiore surplus di CET1. A partire dal 2014 andranno applicati i livelli specificati nel secondo punto elenco dei paragrafi 62, 63 e 64 del testo normativo di dicembre, ossia: 7% per il CET1, 8,5% per il patrimonio di base o Tier 1 e 10,5% per il patrimonio totale.

- 13. Laddove l'importo aggregato delle tre voci soggette a deduzione con franchigia (investimenti significativi in azioni ordinarie, attività per imposte anticipate e diritti relativi al *servicing* dei mutui ipotecari), di cui al paragrafo 87 del testo di Basilea 3, supera il limite del 15%, la parte eccedente dell'importo va dedotta. A partire dal 2018 tale eccedenza andrà dedotta integralmente dal Common Equity Tier 1. Fino ad allora, essa andrà dedotta in parte dal Common Equity Tier 1 e in parte secondo il trattamento previsto dalla "normativa nazionale vigente". Se l'eccedenza è composta da più voci, quale trattamento fra quelli previsti dalla normativa nazionale vigente andrà applicato?**

Occorre seguire un approccio pro rata. La banca sommerà tutti gli importi delle tre voci computate nel Common Equity Tier 1 poiché inferiori ai limiti individuali del 10%, e calcolerà la quota di ciascuna voce sul totale. I trattamenti previsti dalla normativa nazionale vigente saranno applicati all'eccedenza rispetto al limite del 15% in base alle quote calcolate.

Ad esempio, si ipotizzi che dopo aver applicato i limiti individuali del 10% la banca presenti 80 di investimenti significativi in azioni ordinarie, 30 di attività per imposte anticipate e 10 di diritti relativi al *servicing* dei mutui. Durante il periodo di transizione l'eccedenza rispetto al limite del 15% sottoposta ai trattamenti previsti dalla normativa nazionale vigente andrà ripartita come segue: il 67% (=80/120) riceverà il trattamento previsto per gli investimenti significativi, il 25% (=30/120) il trattamento previsto per le attività per imposte anticipate e l'8% (=10/120) il trattamento previsto per i diritti relativi al *servicing* dei mutui.

- 14. Le voci in precedenza dedotte dal patrimonio che riceveranno una ponderazione del 1 250% (deduzioni 50:50 di cui al paragrafo 90 del testo di Basilea 3) sono soggette alle disposizioni transitorie?**

No, tali voci riceveranno una ponderazione per il rischio del 1 250% a partire dal 1° gennaio 2013.

- 15. Gli strumenti che prevedono clausole di *step-up* connesse con un'opzione *call* il 1° gennaio 2013 o successivamente a tale data che non siano rimborsati e soddisfino in prospettiva tutti i nuovi criteri di computabilità saranno progressivamente eliminati fra il 1° gennaio 2013 e la loro data di scadenza effettiva, e successivamente riconosciuti. Quale importo verrà riconosciuto, quello effettivo degli strumenti oppure quello computato nel patrimonio di vigilanza alla data di scadenza effettiva (ossia al netto dell'importo gradualmente eliminato)?**

L'ammontare integrale dello strumento o, nel caso degli strumenti del Tier 2, l'importo ammortizzato applicabile sarà riconosciuto successivamente alla data di scadenza nel caso in cui lo strumento soddisfi tutti i criteri di computabilità successivamente alla data di scadenza.

- 16. Relativamente al paragrafo 94 g), come vanno applicate le disposizioni transitorie agli strumenti denominati in valuta estera nonché alle eventuali potenziali coperture dell'importo nominale di tali strumenti?**

L'importo totale degli strumenti di questo tipo che non soddisfano più i criteri di computabilità nella classe di patrimonio pertinente è incluso nella base e soggetto al massimale a partire dal 1° gennaio 2013. Ai fini del calcolo della base, gli strumenti denominati in valuta estera non più ammessi alla classe di patrimonio pertinente vanno computati facendo riferimento al loro valore nella moneta di segnalazione della banca al 1° gennaio 2013. La base sarà pertanto fissata nella moneta di segnalazione della banca durante tutto il periodo transitorio.

Durante tale periodo gli strumenti denominati in valuta estera andranno valutati secondo le modalità di segnalazione utilizzate per le situazioni contabili della banca alla data di segnalazione pertinente (applicando l'eventuale ammortamento previsto per gli strumenti del Tier 2) e, unitamente a tutti gli altri strumenti che non soddisfano più i criteri di computabilità nella classe di patrimonio pertinente, assoggettati al massimale.

17. Relativamente al paragrafo 94 g), il terzo punto elenco del paragrafo stabilisce che siano integralmente eliminati dal patrimonio di vigilanza a partire dal 1° gennaio 2013 gli strumenti che prevedono clausole di *step-up* connesse con un'opzione *call* tra il 12 settembre 2010 e il 1° gennaio 2013, non sono rimborsati alla data effettiva di scadenza e in prospettiva non soddisfano i nuovi criteri di computabilità. Gli importi relativi a tali strumenti sono inclusi nella base degli strumenti soggetti al regime transitorio?

No, questi strumenti non sono inclusi nella base utilizzata per il calcolo del massimale. Solo gli strumenti ammessi al regime transitorio sono inclusi nella base.

18. Gli strumenti non più ammessi al patrimonio Tier 1 possono essere trasferiti al Tier 2 e, in caso affermativo, una banca può scegliere di farlo il 1° gennaio 2013 o in data successiva?

Nel paragrafo 94 g) si legge: "Gli strumenti di capitale non più ammessi al Tier 1 aggiuntivo o al patrimonio supplementare saranno progressivamente esclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013. In particolare, prendendo a riferimento il loro valore nominale a quella data, l'importo computabile di tali strumenti sarà pari al 90% al 1° gennaio 2013 con una riduzione di 10 punti percentuali in ciascuno degli anni successivi."

Queste disposizioni non vietano che gli strumenti che eccedono il massimale per il computo nel Tier 1 aggiuntivo siano riallocati, in tutto o in parte, al patrimonio supplementare (Tier 2), a condizione che soddisfino tutti i criteri di computabilità nel Tier 2 applicabili a partire dal 1° gennaio 2013 (compresi i criteri stabiliti nel comunicato stampa del 13 gennaio 2011). L'eventuale riallocazione non produrrà alcun effetto ai fini del calcolo del massimale stesso. Ciò significa che gli strumenti progressivamente eliminati dal Tier 1 aggiuntivo che non soddisfano i requisiti stabiliti nel comunicato stampa del 13 gennaio 2011 non potranno essere trasferiti al Tier 2, poiché questa componente del patrimonio dovrà soddisfare a sua volta i requisiti stabiliti in tale comunicato.

19. Paragrafi 94-96 (Disposizioni transitorie) – Il quarto punto elenco del paragrafo 94 g) esamina il caso degli strumenti che prevedono clausole atte a incentivare il rimborso anticipato successivamente al 1° gennaio 2013 e che in prospettiva non soddisfano i nuovi criteri di computabilità. Tali strumenti dovranno essere eliminati dalla rispettiva componente del patrimonio di vigilanza alla data effettiva di scadenza e saranno progressivamente esclusi a partire dal 1° gennaio 2013. L'eliminazione di questi strumenti modifica le dimensioni della base stabilita nel paragrafo 94 per la graduale esclusione degli strumenti non più ammessi al Tier 1 aggiuntivo o al patrimonio supplementare?

No, il livello della base è calcolato il 1° gennaio 2013 e non subisce variazioni successivamente a tale data.

20. Per gli strumenti di capitale che dovranno essere gradualmente esclusi a partire dal 1° gennaio 2013, l'importo netto computabile in ciascuno degli anni successivi è determinato a livello di portafoglio conformemente al paragrafo 94 g). Relativamente a una banca che detiene strumenti di questo

tipo, ossia alla banca investitrice, il Comitato di Basilea può spiegare in che modo vada applicato l'approccio di deduzione corrispondente durante la fase di transizione? Ad esempio, nel caso di uno strumento diverso da un'azione ordinaria che debba essere gradualmente escluso dal Tier 1 dalla banca emittente, la banca investitrice dovrà utilizzare il valore integrale dello strumento o l'importo computato dalla banca emittente (ossia il valore progressivamente ridotto) al fine di determinare le dimensioni della posizione soggetta a deduzione?

Durante il periodo in cui gli strumenti che non soddisfano i nuovi criteri di computabilità previsti da Basilea 3 saranno progressivamente esclusi dal patrimonio di vigilanza (ossia dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2022), le banche dovranno utilizzare il valore integrale degli strumenti di capitale in questione in loro possesso per calcolare l'importo soggetto a deduzione in base ai paragrafi 79-85 di Basilea 3. Si consideri ad esempio una banca che detiene in bilancio uno strumento di capitale del valore di 100 e che l'emittente dello strumento sia una banca che computa soltanto un valore di 50 nel patrimonio Tier 1 a causa dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 94 g). La banca investitrice dovrà applicare l'approccio della deduzione corrispondente descritto ai paragrafi 79-85 di Basilea 3 in base al fatto che detiene un investimento di 100 in strumenti del Tier 1 aggiuntivo.

Comunicato stampa del 13 gennaio 2011 (Assorbimento delle perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza)

- 1. L'opzione per l'assorbimento delle perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza attuabile mediante regime normativo, delineata nel comunicato stampa del 13 gennaio 2011, dispensa le banche dal requisito di Basilea 3 (criterio 11 di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo) che prevede un meccanismo contrattuale di assorbimento delle perdite attraverso il valore nominale per gli strumenti del patrimonio di base classificati come passività?**

No, il comunicato stampa del 13 gennaio 2011 non dispensa le banche da nessuno dei requisiti del testo di Basilea 3 pubblicato nel dicembre 2010.

- 2. Per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza, il comunicato stampa, con riferimento all'informativa, prevede che: "l'autorità di vigilanza competente e la banca emittente dichiarino, nei documenti di accompagnamento delle emissioni future, che gli strumenti in questione sono soggetti a perdite conformemente al punto a) del presente paragrafo". È corretto ritenere che se uno strumento emesso prima del 1° gennaio 2013 soddisfa tutti i criteri previsti dal testo del dicembre 2010 e sussiste un regime normativo che soddisfa i requisiti previsti dal comunicato stampa del 13 gennaio 2011, allora Basilea 3 non prevede l'obbligo di specificare nelle clausole e condizioni dello strumento in questione che esso è soggetto a perdite nell'ambito del regime normativo?**

Sì, è corretto. Il riferimento alle "emissioni future" intendeva evitare la necessità di emendare i contratti esistenti nel caso in cui la capacità di assorbimento delle perdite sia attuata mediante regime normativo. Gli strumenti emessi a partire dal 1° gennaio 2013, tuttavia, dovranno essere corredati dall'informativa del caso.

- 3. Quali giurisdizioni dispongono di un regime normativo che soddisfa i tre criteri previsti nel comunicato stampa del 13 gennaio 2011? Come dovrebbe comportarsi una banca che non sia sicura che la normativa della giurisdizione competente sia conforme al paragrafo 1 del comunicato stampa del 13 gennaio 2011?**

A stabilire quali giurisdizioni dispongano di un regime normativo che soddisfa i tre criteri previsti sarà un processo di valutazione *inter pares*, i cui dettagli sono tuttavia ancora in fase di definizione. Laddove una banca non abbia certezza che la normativa della giurisdizione competente sia conforme ai requisiti, dovrà chiedere indicazioni all'autorità nazionale competente nella propria giurisdizione.

- 4. Con riferimento al comunicato stampa del 13 gennaio 2011, si consideri una banca che emette uno strumento di capitale per il tramite di una filiazione estera e desideri utilizzarlo sia per soddisfare i requisiti patrimoniali della singola filiazione estera, sia per includerlo nel patrimonio consolidato del gruppo. È corretto affermare che, oltre all'autorità competente nella giurisdizione della filiazione estera, anche l'autorità competente nella giurisdizione del gruppo consolidato deve avere il potere di attivare la cancellazione/conversione dello strumento?**

Sì, è corretto.

- 5. Relativamente agli strumenti con incentivi al rimborso anticipato dopo il 1° gennaio 2013, il paragrafo 94 g) del testo di Basilea 3 consente che siano computati nel patrimonio successivamente alla loro data di scadenza effettiva qualora essi soddisfino in prospettiva i criteri previsti dal documento del dicembre 2010. L'indicazione "in prospettiva" significa che tali strumenti dovranno soddisfare i criteri di assorbimento delle perdite specificati nel comunicato stampa del 13 gennaio 2011?**

Sì, tali strumenti devono soddisfare in prospettiva sia i criteri del dicembre 2010 sia quelli del 13 gennaio 2011, altrimenti saranno esclusi dal patrimonio successivamente alla loro data di scadenza effettiva.

- 6. Il comunicato stampa descrive due scenari. Nel primo, la giurisdizione competente per la banca dispone di poteri sufficienti per procedere alla cancellazione degli strumenti del Tier 1 aggiuntivo e del Tier 2. Nel secondo, tali poteri non sono considerati sufficienti e gli strumenti devono essere corredati da disposizioni contrattuali (equivalenti a un'opzione incorporata esercitabile dall'autorità competente). La facoltà dell'autorità competente di esercitare l'opzione incorporata nello strumento, tuttavia, presuppone anch'essa che l'autorità disponga di poteri che le consentano di farlo. Qual è la differenza fra i poteri necessari nei due scenari?**

In entrambi questi casi l'autorità competente deve avere il potere di cancellare o convertire lo strumento. Nel primo scenario, le autorità dispongono del potere di procedere alla cancellazione/conversione in virtù del regime normativo, indipendentemente dalle clausole e condizioni dello strumento. Nel secondo scenario, tale potere è conferito dalle clausole e condizioni dello strumento. In entrambi i casi va chiarito che lo strumento è soggetto a perdite per effetto dell'esercizio di tale potere da parte dell'autorità competente. Nel primo scenario, tale informazione dovrà essere fornita dall'autorità di vigilanza competente e dalla banca emittente nei documenti di accompagnamento delle emissioni future. Nel secondo scenario, invece, ciò sarà specificato all'interno delle clausole e condizioni dello strumento.

- 7. Al fine di garantire che l'ambito di applicazione dell'evento determinante il raggiungimento del punto di non sopravvivenza sia uniforme nelle varie giurisdizioni, il Comitato ha intenzione di pubblicare ulteriori linee guida interpretative sul punto di non sopravvivenza?**

In caso di dubbi sull'attuazione del comunicato stampa del 13 gennaio 2011 a livello nazionale, le banche dovrebbero rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali competenti.

- 8. In che modo e da chi verranno condotte le valutazioni *inter pares* volte a confermare che una giurisdizione dispone della normativa necessaria al riconoscimento degli strumenti del Tier 1 aggiuntivo e del Tier 2? Come e quando saranno resi pubblici i risultati di tali valutazioni?**

I dettagli del processo di valutazione *inter pares* sono ancora in fase di definizione.

- 9. Come dovrebbe funzionare la conversione al raggiungimento del punto di non sopravvivenza per le emissioni effettuate da SPV?**

La cancellazione di uno strumento emesso da una SPV e detenuto da investitori finali dovrebbe rispecchiare quella degli strumenti di capitale emessi da un'entità operativa o dalla società holding della SPV. Le banche dovrebbero valutare con la rispettiva autorità di vigilanza nazionale se le disposizioni specifiche di ciascuno strumento si conformano a questo principio generale.

Domande di carattere generale


- 1. Qualora il Tier 1 aggiuntivo (comprendente sia il Tier 1 ammesso in base alle disposizioni transitorie, sia il Tier 1 aggiuntivo computato in base ai nuovi criteri) non sia sufficiente ad "assorbire" le deduzioni dal Tier 1 aggiuntivo, queste ultime andranno effettuate a valere sul Common Equity Tier 1? Analogamente, qualora il Tier 2 (comprendente sia il Tier 2 ammesso in base alle disposizioni transitorie, sia il Tier 2 computato in base ai nuovi criteri) non sia sufficiente ad "assorbire" le deduzioni dal Tier 2, queste ultime andranno effettuate a valere sul Tier 1 aggiuntivo?**

La risposta è sì in entrambi i casi.

- 2. È possibile effettuare il pagamento di dividendi/cedole su azioni ordinarie e strumenti del Tier 1 aggiuntivo e del Tier 2 in forma diversa dal contante?**

I criteri di computabilità nel patrimonio di vigilanza non specificano che forma debba assumere il pagamento di dividendi/cedole. Tuttavia, una banca dovrebbe ottenere la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza qualora intenda computare nel patrimonio uno strumento i cui dividendi sono pagati in forma diversa dal contante o da azioni. Inoltre, per gli strumenti computati nel Common Equity Tier 1 e nel Tier 1 aggiuntivo, la banca deve avere in qualsiasi momento la piena discrezionalità in merito alla cancellazione di tali pagamenti. Questo requisito vieta meccanismi che impongano alla banca di effettuare pagamenti in natura.


Allegato 1 – Diagramma illustrativo dell’applicazione delle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 94 g) del testo di Basilea 3



* "PNS" si riferisce ai requisiti previsti dal comunicato stampa del 13 gennaio 2011 in relazione al raggiungimento del punto di non sopravvivenza.

** "Esclusione progressiva" si riferisce alle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 94 g) del testo di Basilea 3.

Allegato 2 – Diagramma illustrativo dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dal paragrafo 95 del testo di Basilea 3



* Le disposizioni relative alle “tre condizioni” e all’“esclusione progressiva” sono contenute nel paragrafo 95 del testo di Basilea 3.